



Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1/x

UFFICIO ARCHITETTI DI ROMA E PROVINCIA
30.03.10 001020
COLL. 17-56

Cod. 12-P2 - (GR/gr) - circolare n. 29

CNAPPC
Prot.: 0000235
Data: 29/03/2010
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti AVCP su proprio parere n. 60 del 7 maggio 2009.

Con il proprio parere n. 60 del 7 maggio 2009, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture si era espressa nel precontenzioso relativo ad un caso in materia di requisiti per la progettazione e direzione lavori di strutture in zone sismiche.

Con detto parere, nel demarcare correttamente, nell'ambito del contenzioso trattato, le sole competenze professionali di ingegneri e geometri in tale importante branca dell'attività di progettazione, l'Autorità aveva involontariamente coinvolto, in senso restrittivo, anche la categoria degli architetti, le cui competenze professionali, come noto, sono invece equiparabili a quelle degli ingegneri.

Di detta distorta interpretazione si erano subito avuto preoccupanti segnali nelle scelte di alcune amministrazioni pubbliche, tese appunto a limitare le competenze in questione ai soli ingegneri.

Ciò ha indotto lo scrivente Consiglio Nazionale, all'inizio di quest'anno, a richiedere con forza alla stessa Autorità una nota di chiarimento al proprio parere.

Il 25 marzo scorso, la stessa Autorità ha quindi emanato la nota di chiarimento che si provvede ad allegare alla presente circolare.

E' opportuno sottolineare che in essa si precisa, senza riserve, che le indicazioni contenute nel parere n. 60 del 7 maggio 2009 "non possono essere estese ad altre fattispecie, né dalle stesse possono trarsi conclusioni aventi valenza sul tema delle competenze professionali".


Le 29/03/2010

Da subito, del resto, questo Consiglio Nazionale aveva evidenziato come detto parere, nel fare riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez. II, n. 17028 del 26 luglio 2006, ne riportasse alcuni stralci in modo parziale, omettendo cioè la citazione degli architetti in quanto non attinente al caso de quo, ma risultando così pertinente solo se circoscritta al contenzioso tra ingeneri e geometri e, di contro, del tutto impropria in relazione all'interpretazione assunta da soggetti pubblici terzi, tesa ad estendere dette limitazioni di competenza anche agli architetti.


Sta di fatto che proprio la sentenza della Corte di Cassazione citata dalla competente Autorità di Vigilanza, così recita: *"per le costruzioni civili, sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, ogni competenza è riservata ex art. 1 R.D. 16.11.1939 n. 2229 agli ingegneri ed architetti iscritti nell'albo"*.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.


IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO LL.PP. E CONCORSI
(arch. Paolo PISCIOTTA)



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)



All. : nota AVCP n. 18432 del 25/3/2010